

Rinnovato il Contratto Collettivo Estetica e Acconciatura

L'8 settembre è stata siglata l'ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL. L'intesa prevede la decorrenza a partire dal 1.1.2013 e avrà validità fino al 30.6.2016. In seguito riportiamo la novità:

1) periodo di prova

Livello	Durata massima del periodo di prova
1	4 mesi
2	3 mesi
3	3 mesi
4	3 mesi

2) Flessibilità e tempo parziale (clausole elastiche/flessibili)

Se nel contratto individuale è stata concordata l'applicazione delle clausole elastiche/flessibili, il datore di lavoro può chiedere la variazione temporale della prestazione lavorativa o la variazione in aumento della stessa. Tale comunicazione deve avvenire con un preavviso di 5 giorni lavorativi che possono ridursi a 2 giorni in caso di necessità tecniche/organizzative. Le ore spostate vanno retribuite con una maggiorazione del 10%. Se la variazione viene comunicata 2 giorni prima (vedi sopra) è prevista una maggiorazione del 15%. Per motivi personali/famigliari il/la dipendente può recedere dalla flessibilità rispettando un preavviso di 5 giorni lavorativi. Queste regole non valgono per chi lavora il fine settimana.

3) Tempo parziale e lavoro durante il fine settimana

Per coloro che nel contratto di lavoro hanno stabilito l'applicazione della clausola elastica e il lavoro durante il fine settimana sono stati fissati come numero massimo 24 weekend lavorativi all'anno. Per i primi 12 fine settimana è previsto una maggiorazione del 3% delle ore lavorate. Chi lavora oltre 12 fine settimana ha diritto alla maggiorazione del 4%. Tutte le ore spostate –anche quelle durante la settimana- tra il 1°luglio e il 31 agosto devono essere retribuite con la maggiorazione del 3%. La variazione della collocazione temporale o la variazione in aumento vanno comunicate con un preavviso di 2 giorni.

4) Diritto di recesso dalla flessibilità

Il lavoratore o la lavoratrice hanno diritto di esimersi dalla variazione dell'orario di lavoro nei seguenti casi:

- a) per l'assistenza di un parente affetto da una malattia grave o per assistenza a portatori di handicap;
- b) in caso di un 2° lavoro a tempo parziale che coincide con l'orario richiesto dal datore di lavoro;
- c) in caso che il/la dipendente è affetto/a da una patologia oncologica;
- d) in caso che il/la dipendente deve accudire un figlio/una figlia sotto i 7 anni;
- e) per studio

5) Lavoro supplementare e maggiorazione

Premesso che la prestazione di ore supplementari è volontario ed è consentito per un numero massimo di ore pari al 50% di quelle previste dal contratto individuale la maggiorazione per lavoro supplementare viene ammonta al 20%. L'orario di lavoro stabilito nel contratto di lavoro individuale può

6) Malattia-conservazione del posto di lavoro e pagamento

Per un'anzianità di servizio fino a 5 anni la conservazione del posto di lavoro è di 9 mesi, oltre 5 anni di servizio diventano 12 mesi. Le assenze per malattia non possono superare complessivamente il periodo di 24 mesi. Solo in caso di malattie oncologiche e gravi c'è il diritto ad un ulteriore periodo di 12 mesi.

Per avere diritto al pagamento dei primi 3 giorni di malattia essa deve durare almeno 9 giorni altrimenti si riceve la retribuzione solo a partire dal 4°giorno. La durata massima del periodo di malattia retribuita è di 180 giorni all'anno.

7) Conservazione del posto di lavoro in caso di infortunio e relativa retribuzione

In caso di infortunio sul posto di lavoro c'è il diritto alla retribuzione al 100% fino alla guarigione clinica.

8) Erogazione 13.ma mensilità

Le parti possono concordare che la 13.ma viene erogata in ratei mensili.

9) Flessibilità d'orario

L'orario settimanale per chi lavora a tempo pieno potrà essere aumentato per un massimo di 180 giorni nel anno a 48 ore la settimana (domeniche e festività escluse). Il conguaglio delle ore oltre le 40 ore settimanali avviene entro un anno. Spetta una maggiorazione del 10% per tutte le ore che superano l'orario normale settimanale.

10) UnaTantum

Per il periodo 1.1.2013 – 30.09.2014 viene erogato ai dipendenti in forza di lavoro in data 8.9.2014 l'importo di 120,00 €. L'importo viene erogato in proporzione ai mesi lavorati e potrà essere erogato o in ratei mensili oppure in due tranches: novembre 2014 e febbraio 2015. Gli apprendisti hanno diritto al 70% dell'importo.

11) Aumenti retributivi

Livello	dal 01/10/2014	dal 01/10/2015	dal 01/06/2016
1	1.355,58 €	1.372,90 €	1.395,99 €
2	1.238,34 €	1.254,16 €	1.275,26 €
3	1.174,00 €	1.189,00 €	1.209,00 €
4	1.106,90 €	1.121,04 €	1.139,90 €